

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 01/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Nel mese di ottobre 2009, il ricorrente stipulava con un intermediario, poi incorporato dall'odierno resistente in seguito ad un'operazione di fusione, un contratto di finanziamento per un importo di euro 43.080,00 da estinguere, mediante cessione *pro solvendo* di quote degli emolumenti, in centoventi rate da euro 359,00 ciascuna. Al momento della stipula del contratto, dall'importo lordo mutuato venivano detratte, tra le altre, le seguenti somme: euro 3.770,77 a titolo di commissioni per l'intermediario (comprendente delle provvigioni per l'agente/mediatore pari ad euro 260,63) ed euro 742,89 a titolo di oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di settembre 2013, in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio di estinzione rilasciato dall'intermediario, dal quale poteva evincersi l'abbuono di euro 72,00 per "rimborso costi di gestione non maturati".



Ritenuto incongruo l'abbuono ricevuto, il ricorrente – per il tramite di un legale di fiducia – inoltrava un reclamo, con il quale chiedeva la restituzione di quota parte non maturata delle voci di costo del finanziamento.

In riscontro al reclamo, l'intermediario dichiarava la propria disponibilità a retrocedere in misura proporzionale l'importo di euro 768,43 quale quota non maturata delle commissioni, al netto del rimborso già effettuato nel conteggio estintivo e delle provvigioni corrisposte al mediatore, contrattualmente quantificate in euro 260,63.

Quanto al premio, invitava il ricorrente a rivolgere la richiesta di rimborso alla compagnia di assicurazioni con la quale era stata stipulata la relativa polizza.

Insoddisfatto della proposta ricevuta, il ricorrente adiva questo Arbitro – sempre per il tramite del legale di fiducia – per rientrare le proprie richieste; in particolare contestava la quantificazione del rimborso offerto, ritenuto incongruo rispetto ai criteri di calcolo adottati dai vari Collegi, oltre al fatto che non vi fosse stata alcuna disponibilità a retrocedere alcunché a titolo di quota parte del premio assicurativo.

Chiedeva, pertanto, il rimborso dell'importo complessivo di euro 2.707,97 (di cui euro 2.262,24 con riferimento alle commissioni ed euro 445,73 con riferimento al premio), oltre alla rifusione delle spese di assistenza difensiva cagionata dall'atteggiamento ostruzionistico dell'intermediario, quantificate in euro 600,00; chiedeva, infine, il risarcimento del danno per violazione della buona fede nei rapporti con la clientela, quantificati in euro 500,00.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva che le pretese del ricorrente fossero fondate su norme entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto da cui scaturisce l'odierna controversia; lo stesso contratto, infatti, espressamente escludeva la rimborsabilità delle commissioni anticipatamente pagate dal cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Rilevava, altresì, che l'art. 125-*sexies* t.u.b. riconosca il diritto del consumatore alla restituzione dei costi dovuti per la vita residua del contratto, tra i quali non è compresa la commissione di intermediazione legata all'attività prestata dall'intermediario per la conclusione del contratto. Sicché i costi eventualmente rimborsabili potrebbero essere solo quelli di gestione degli incassi delle rate mensili ancora a scadere, quantificati nella proposta transattiva presentata al cliente in circa euro 768,43: la somma così determinata era stata calcolata "ric conducendo al t.a.n. contrattuale le commissioni oggettivamente percepite ... pari ad € 2.197,07 (e cioè decurtando dall'importo indicato nella lettera a1) del contratto la commissione percepita dalla società ... che si rese cessionaria del credito in base ad apposita convenzione, pari ad € 1.573,70).

Ribadiva, peraltro, che la domanda restitutoria potesse fondarsi non già nell'art. 125-*sexies* t.u.b. (non ancora in vigore al momento della sottoscrizione del contratto) bensì nell'art. 125, comma 2, t.u.b. all'epoca vigente, il quale in merito stabiliva il diritto del consumatore di estinguere anticipatamente il prestito ottenendo un'equa riduzione del suo costo secondo le disposizione del CICR; tuttavia, rilevava che "a tale norma non è mai stata data attuazione, stante l'inoperatività in tale ambito del CICR, sicché tale fonte non è mai entrata in vigore".

In merito al premio assicurativo, invece, riteneva che non fosse sussistente alcun obbligo di rimborso: dopo aver nuovamente richiamato le disposizioni contrattuali che escludono la retrocessione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il resistente osservava che al caso di specie dovessero applicarsi le disposizioni del Titolo III del d.p.r. n. 180/1950, in quanto la cessione *de qua* pur contratta da un dipendente statale non era assistita dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato di cui all'art. 16; al contrario dovevano trovare applicazione le norme di cui agli artt. 51-57, con particolare riguardo a quella dell'art. 55, la quale estendeva alle operazioni in parola solo alcune delle



disposizioni del Titolo II (relative alle cessioni degli stipendi dei dipendenti pubblici), tra le quali non era richiamato l'art. 38. Se ne doveva dedurre, a suo parere, che tale mancato riferimento dovesse intendersi nel senso che l'obbligo di restituzione del premio assicurativo dovesse intendersi limitato alle sole operazioni di cessione dei salari dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Né tale obbligo potrebbe farsi discendere dal regolamento Isvap n. 35/2010, relativo ai soli contratti commercializzati dopo il 1° dicembre 2010; tale conclusione, peraltro, troverebbe ulteriore riscontro nella disciplina introdotta dalla legge n. 221/2012.

Pertanto, ritenuta congrua l'offerta di euro 768,43, unitamente all'importo di euro 20,00 versati dal ricorrente per l'accesso alla procedura dinanzi all'ABF, e rigettato qualsiasi addebito relativo al proprio presunto atteggiamento ostruzionistico, chiedeva di rigettare ogni ulteriore pretesa.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale evidenziava – con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva in merito al rimborso dei premi assicurativi – come nell'ambito della consolidata giurisprudenza dell'ABF, fosse ormai ampia la casistica in cui si era riconosciuta la fondatezza della pretesa attorea. In particolare, osservava la necessità di procedere ad una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti, richiamando, in proposito, talune decisioni dei Collegi. Riguardo alle commissioni, il ricorrente lamentava l'eccessiva genericità della clausola contrattuale, sottolineando come quest'ultima contemplasse eterogenee voci di spesa, non tutte riferibili alla sola fase prodromica alla concessione del prestito.

Quanto al rimborso delle spese legali, il ricorrente osservava che la condotta dell'intermediario, fermamente opposti al riconoscimento delle pretese attoree, avesse reso necessario e giustificato il ricorso all'assistenza legale.

## DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo di due finanziamenti e del conseguente rimborso degli oneri commissionali per la quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi.

In molteplici occasioni questo Collegio è stato chiamato a decidere in ordine all'effettiva restituzione delle quote non maturate delle voci di costo imposte al sovvenuto in occasione della stipula di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della propria retribuzione mensile. Nel determinare la sussistenza del relativo diritto, fondato sul principio di equa riduzione del costo del finanziamento (*ex art. 125-sexies t.u.b.*), la giurisprudenza uniforme dell'ABF – anche anticipando in parte le determinazioni assunte nel 2009 e nel 2011 dalla Banca d'Italia – ha inteso stabilire il rimborso delle quote soggette a maturazione nel tempo (*cc.dd. recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, ha confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (*cc.dd. up front*).

Alla luce del richiamato principio, la stessa Autorità di vigilanza – con le richiamate istruzioni – ha inteso porre grande rilievo sulle modalità di redazione dei testi contrattuali,



nella parte destinata alla descrizione della natura delle attività remunerate dai soggetti finanziati, mediante la corresponsione delle relative commissioni: ciò non solo al fine di rendere edotti i consumatori dei costi effettivi connessi alle operazioni di prestito, ma anche al fine di rendere più agevole l'identificazione e la successiva quantificazione delle quote retrocedibili in caso di estinzione anticipata. Si tratta, in altri termini, di un'esplicazione dei generali principi di tutela del consumatore, volti alla trasparenza delle condizioni del contratto, desumibili dalle norme generali: le indicazioni della Banca d'Italia, rivolte agli operatori del settore della cessione del quinto, sono dunque meramente esplicative di una disciplina già riveniente dall'ordinamento, con particolare riguardo alla disposizione già riveniente dall'art. 125, comma 2, t.u.b. Pertanto appaiono infondate le considerazioni svolte in merito dall'intermediario convenuto, il quale tende per questa via a giustificare il difetto di trasparenza del contratto.

Ciò chiarito in premessa, dall'esame della documentazione contrattuale emerge che le commissioni per l'intermediario siano state corrisposte per remunerare attività di natura eterogenea, in quanto non tutte riferibili esclusivamente né alla fase preliminare di concessione del prestito, né a quella esecutiva del rapporto negoziale (l'esame della documentazione; gli oneri per la conversione o la convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista; la elaborazione dei dati in funzione del Decreto Legislativo 231/07; le perdite per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato; le spese di comunicazioni alla clientela e di informativa precontrattuale; l'eventuale estinzione di prestiti in precedenza contratti dal mutuatario; la gestione delle rate di rimborso in scadenza; le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; l'organizzazione commerciale intervenuta nell'operazione di prestito come specificata al punto seguente ecc., *cf.* lett. *a1* del contratto).

L'opaca formulazione della clausola, dalla quale non è possibile evincere la quota destinata a alla copertura delle sole attività *recurring*, determina il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della parte non maturata delle stesse. A tal riguardo, non sfugge che parte resistente abbia dichiarato la propria disponibilità a retrocedere l'importo di euro 768,43, determinato mediante l'applicazione dei medesimi criteri di calcolo effettuati per la determinazione degli interessi contrattualmente convenuti.

In merito all'adeguatezza dei criteri di calcolo adottati dall'intermediario, il Collegio deve richiamare i propri precedenti arresti con i quali ha precisato che, in assenza di un parametro stabilito dalle norme primarie e secondarie, il criterio di calcolo per la quantificazione della equa riduzione del costo del finanziamento deve essere rimessa alla volontà delle parti, che può essere espressa nel contratto ovvero può essere desunta *ex post* in base a metodi di calcolo (pur espressi dal solo finanziatore) che siano oggettivamente valutabili e coerenti con l'operazione economica posta in essere tra le parti.

Da ciò può desumersi che, come più volte affermato dal costante orientamento di questo Arbitro, la quantificazione effettuata in applicazione di un criterio proporzionale puro, che tenga conto soltanto delle rate di ammortamento non ancora scadute, possa essere applicato in via suppletiva e sussidiaria, allorché difetti una diversa e specifica quantificazione (*cf.* *ex multis* dec. nn. 2475/2011, 4435, 3053/2012; 1805/2013). I calcoli effettuati dall'intermediario convenuto, tuttavia, appaiono apodittici ed incoerenti con l'operazione economica posta in essere tra le parti e, in quanto tali, censurabili, non tanto con riferimento alla riconduzione di dette commissioni al t.a.n. contrattuale, quanto alla



decurtazione della quota di euro 1.573,70 asseritamente corrisposta in favore del cessionario del credito.

Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della quota non maturata di dette commissioni (al netto di euro 72,00 abbuonate nel conteggio estintivo e di euro 260,63 in favore dell'agente/mediatore effettivamente intervenuto nel collocamento del finanziamento), proporzionalmente quantificata in euro 1.929,83.

Quanto alla domanda di restituzione del premio assicurativo, il Collegio rileva che il contratto è stato stipulato dal ricorrente, nella sua qualità di dipendente di una pubblica amministrazione, mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa – obbligatoriamente prevista dalla legge – con un'impresa di assicurazioni privata, e non da un ente previdenziale pubblico.

Al riguardo, dunque, come sostenuto da parte resistente, trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo III del d.p.r. n. 180/1950; tuttavia, non possono essere condivise le ulteriori deduzioni che l'intermediario fa discendere da tale ambito di applicazione.

La normativa relativa alle cessioni del quinto, introdotta dal richiamato d.p.r. n. 180/1950, così come modificato anche a seguito delle diverse pronunce della Corte costituzionale, ha inteso equiparare la disciplina di tali operazioni effettuate sia da dipendenti pubblici, sia da dipendenti privati.

Tale equiparazione ha così determinato che – indipendentemente dalla natura del datore di lavoro – tutti i dipendenti possano esercitare la facoltà di cedere una parte dei propri emolumenti (ovvero del proprio trattamento pensionistico), purché tale cessione sia assistita da una idonea copertura assicurativa, a copertura del rischio derivante dalla eventuale perdita della vita del cedente ovvero del suo impiego.

La stessa normativa dispone un regime differenziato per tale copertura obbligatoria, a seconda che il cedente sia dipendente di una pubblica amministrazione ovvero di un privato.

Nel primo caso, questi può esercitare la facoltà di cessione mediante la copertura assicurativa obbligatoria prestata dall'ente previdenziale pubblico, ovvero da un'impresa di assicurazioni privata; laddove la copertura avvenga per il tramite di un ente previdenziale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento provvede il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato (art. 16), il quale agisce nei limiti di cui all'art. 32. Laddove la copertura avvenga per il tramite di un'impresa assicurativa privata, invece, trovano applicazione le disposizioni del Titolo III, le quali disciplinano le operazioni di cessione effettuate da dipendenti di datori di lavoro non aventi natura pubblica, al quale quindi sono equiparati.

Alla luce di tale quadro normativo, e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite, torva applicazione nel caso di specie il Titolo III del d.p.r. n. 180/1950, poiché l'operazione di finanziamento *de qua* è stata garantita da un'impresa assicurativa privata (circostanza desumibile dalle dichiarazioni dell'intermediario rese in risposta al reclamo).

Seppure deve convenirsi con parte resistente che detto Titolo III estende *in parte qua* le disposizioni del Titolo II e non prevede l'estensione della norma di cui all'art. 38, ciò non determina l'insussistenza di un obbligo restitutorio in capo all'intermediario collocatore della polizza.

La mancata estensione dell'art. 38, infatti, deve essere interpretata correttamente nel senso che – a prescindere dalla natura pubblica del datore di lavoro – laddove il dipendente di una pubblica amministrazione abbia inteso aderire ad una polizza collettiva (obbligatoriamente stabilita dalla legge) sottoscritta con un'impresa di assicurazioni, anziché di quella offerta dall'ente previdenziale, in caso di estinzione anticipata non può



intervenire il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 32, operando la copertura assicurativa prevista dal contratto di assicurazione.

A tale contratto si applica l'art. 54 d.p.r. n. 180/1950, il quale evidenzia *apertis verbis* l'esistenza di un collegamento negoziale tra la polizza ed il finanziamento cui esso è associato, poiché – a mente di tale disposizione – essa è destinata a garantire il recupero “nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia, possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito”.

Fatta chiara per legge l'esistenza di tale collegamento negoziale, l'anticipata estinzione del finanziamento determina il venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell'importo finanziato; ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua del finanziamento, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto.

In questo senso, la disposizione contenuta nell'art. 22 della legge n. 221/2012 – peraltro conforme al dato testuale riveniente nell'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010 – ha inteso ulteriormente ribadire tale assunto, estendendolo a tutte le operazioni di finanziamento, anche diverse da quelle operate mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, alle quali sia associata l'adesione ad una polizza assicurativa.

In virtù del richiamato collegamento negoziale, l'obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al soggetto finanziatore, posto che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio; nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non assume rilievo la circostanza che tale somma sia in effetti meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione.

Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente; la legge n. 221/2010, infatti, così come il regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma al contrario sono disposizioni che mirano essenzialmente a stabilire l'obbligo restitutorio in favore del sovvenuto proprio in ragione del descritto collegamento negoziale: obbligo che, per le ridette ragioni, può essere posto anche in carico all'intermediario collocatore della polizza.

Pertanto va riconosciuto in capo al ricorrente il diritto alla restituzione della somma di euro 445,73.

Va invece respinta la domanda risarcitoria, invero formulata in maniera non rigorosa, non soltanto perché manca la qualificazione del danno asseritamente subito, ma anche qualsivoglia elemento di prova in ordine al nocumento sofferto in ragione della condotta dell'intermediario.

Il Collegio dispone, da ultimo, che vada riconosciuta la rifusione delle spese di assistenza difensiva, da considerarsi quale componente del più complessivo ristoro riconosciuto a favore del ricorrente, quantificata equitativamente in euro 200,00.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.479,81; dispone altresì il ristoro delle**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**spese per assistenza difensiva equitativamente determinato nella misura di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI